



Consiglio della Regione Emilia-Romagna

94^ seduta della VII Legislatura

Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 12 febbraio 2002.

Presiede il presidente del Consiglio regionale Antonio La Forgia, indi il vicepresidente Giorgio Dragotto, indi il vicepresidente Daniele Alni.

Segretari: Rosalia Amato e Marcello Bignami.

* * * * *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1) AIMI Enrico | 23) GILLI Luigi |
| 2) ALNI Daniele | 24) GNASSI Andrea |
| 3) AMATO Rosalia | 25) LA FORGIA Antonio |
| 4) BABINI Luisa | 26) LEONI Andrea |
| 5) BALLARINI Giovanni | 27) LODI Vittorio |
| 6) BARTOLINI Silvia | 28) LOMBARDI Marco |
| 7) BASTICO Mariangela | 29) LORENZI Franco |
| 8) BERETTA Nino | 30) MAJANI Anna |
| 9) BERTELLI Alfredo | 31) MARRI Maria Cristina |
| 10) BIGNAMI Marcello | 32) MATTEUCCI Fabrizio |
| 11) BORGHI Gianluca | 33) MAZZA Ugo |
| 12) BOSI Mauro | 34) MEZZETTI Massimo |
| 13) CAMPAGNOLI Armando | 35) MUZZARELLI Gian Carlo |
| 14) CANE' Gabriele | 36) NERVEGNA Antonio |
| 15) COTTI Lamberto | 37) PINI Graziano |
| 16) DELCHIAPPO Renato | 38) RIDOLFI Rodolfo |
| 17) DELRIO Graziano | 39) RIVI Gian Luca |
| 18) DRAGOTTO Giorgio | 40) SABBI Bruno Carlo |
| 19) ERRANI Vasco | 41) TASSI Pietro Vincenzo |
| 20) FILIPPI Fabio | 42) VARANI Gianni |
| 21) FRANCESCONI Luigi | 43) VILLANI Luigi Giuseppe |
| 22) GIACOMINO Rocco Gerardo | 44) ZANCA Paolo |
| 45) ZANICHELLI Lino | |

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Guerra, Masella, Salomoni e l'assessore Tampieri.

E', inoltre, assente il consigliere Parma.

Oggetto n. 2420: Approvazione del "Progetto regionale adozione" e dello schema di "Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Province, Enti titolari delle funzioni in materia di minori, Enti autorizzati in materia di adozione internazionale". (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2001, n. 3020)

Oggetto n. 2420:

Approvazione del "Progetto regionale adozione" e dello schema di "Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Province, Enti titolari delle funzioni in materia di minori, Enti autorizzati in materia di adozione internazionale".

(Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2001, n. 3020)

Prot. n. 1578

Il Consiglio

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 3020 del 28 dicembre 2001, recante in oggetto "Approvazione del Progetto regionale adozioni e dello schema di protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Province, Enti titolari delle funzioni in materia di adozioni ed Enti autorizzati. Proposta al Consiglio";

Preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione consiliare "Sicurezza Sociale", in sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 1175 in data 1 febbraio 2002;

Viste:

la legge 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri" che:

- apporta sostanziali modifiche alle procedure adottive internazionali, in particolare introducendo la figura degli Enti autorizzati, ai quali gli aspiranti all'adozione internazionale devono conferire incarico di curare la procedura, e ai quali vengono assegnati importanti compiti durante tutto l'iter dell'adozione;
- assegna alle Regioni funzioni di concorso allo sviluppo della rete dei servizi, di vigilanza sugli stessi, nonché di promozione di protocolli operativi e convenzioni fra Enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili ;

la Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, di disciplina dell'adozione e dell'affidamento familiare, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile" che introduce nuovi e importanti cambiamenti nelle procedure adottive nazionali, nelle segnalazioni dello stato di abbandono dei

minori, nei compiti dell'autorità giudiziaria minorile, nonché nell'assistenza legale al minore e ai genitori;

Considerato che tale cambiamento comporta una delicata opera di ricomposizione tra le discipline normative dei due tipi di adozione, di modifica dell'organizzazione dei servizi e delle relazioni tra soggetti per garantire pari dignità ed equità di intervento a tutti i bambini in situazione di abbandono;

Considerato inoltre che l'applicazione delle due leggi citate costituisce un'occasione unica per operare una riflessione complessiva sulle dimensioni del fenomeno "adozione" nel territorio regionale e programmare iniziative formative e attività di coordinamento tra tutti i soggetti direttamente coinvolti o comunque interessati a questo tema, con l'obiettivo di elevare complessivamente la qualità degli interventi nelle diverse realtà locali;

Dato atto che sulle problematiche sopra richiamate si è attivato un confronto con i Servizi e gli Enti autorizzati, che ha portato alla formulazione condivisa dei documenti che con il presente atto si approvano;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una programmazione degli interventi regionali in materia di adozione (Allegato A) finalizzata a:

- a) promuovere una corretta cultura dell'adozione, come risposta residuale rispetto ad altre possibili forme di sostegno sia in loco che a distanza;
- b) sviluppare la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nelle procedure adottive tramite il Coordinamento regionale adozione, istituito con deliberazione della Giunta regionale progr. n. 3080 del 28 dicembre 2001;
- c) compiere una ricognizione della situazione dei minori interessati dall'esperienza adottiva, delle attività specificamente dedicate da parte dei servizi e delle necessità formative degli operatori dei Servizi pubblici e degli Enti autorizzati;
- d) mettere a punto le proposte di riorganizzazione dei servizi, delineando standard di prestazioni adeguate alle esigenze poste dalle norme, anche attraverso apposite linee guida regionali;
- e) organizzare flussi informativi adeguati alla conoscenza e al monitoraggio del fenomeno adottivo nel suo complesso;
- f) adottare strumenti di verifica periodica sul piano qualitativo e quantitativo in connessione con il sistema informativo regionale;

Dato atto che sulla proposta di progetto sopra richiamato è stato espresso parere favorevole da parte della CRAL in data 26 novembre 2001;

Ritenuto inoltre opportuno sottoscrivere un protocollo operativo di coordinamento con gli Enti autorizzati in materia di adozione internazionale, gli Enti titolari delle funzioni in materia di minori e le Province (Allegato B), volto

all'individuazione di una linea condivisa ed integrata di intervento, in particolare per quanto riguarda:

- a) l'adeguamento dei servizi pubblici e degli Enti autorizzati alle esigenze poste dalla nuova normativa;
- b) la definizione delle modalità di collaborazione tra Enti titolari delle funzioni in materia di minori e Enti autorizzati in relazione alle varie fasi del percorso adottivo internazionale: informazione e preparazione, indagine sociale e psicologica delle coppie, avvicinamento di esse all'incontro con il bambino, all'avvio dell'adozione nonché alla formazione degli operatori;

Visto il parere favorevole sullo schema di protocollo di cui sopra espresso dalla CRAL, in data 26 novembre 2001;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il "Progetto regionale adozione"(Allegato A) e lo schema di "Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Province, Enti titolari delle funzioni in materia di minori, Enti autorizzati in materia di adozione internazionale"(Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di dare atto che, in sede di sottoscrizione del Protocollo, le parti firmatarie possano concordemente apportare al testo le variazioni che si rendessero necessarie per una maggiore funzionalità dello stesso.

ALLEGATO A

PROGETTO REGIONALE ADOZIONE

Premessa

La Legge 31 dicembre 1998, n.476 in materia di adozioni internazionali ha apportato modifiche ed integrazioni sostanziali alla disciplina e alle procedure adottive delineate dalla Legge 4 maggio 1983, n.184, introducendo nuovi adempimenti, soggetti e modalità di attuazione che comportano necessariamente azioni di indirizzo, di coordinamento, di definizione di protocolli e strumenti operativi, di sviluppo e vigilanza sulla rete dei servizi che afferiscono alla competenza e alla responsabilità dell'amministrazione regionale.

La pubblicazione, nell'ottobre 2000, del primo elenco degli enti autorizzati alle pratiche di adozione internazionale - da parte della Commissione nazionale per le adozioni internazionali, regolata dal DPR 492/99 - ha determinato l'entrata a regime della Legge 476/98; elenco aggiornato nel Giugno del 2000. A quella data gli Enti autorizzati ad operare per la Regione Emilia-Romagna risultano essere 21.

Il Dipartimento Affari sociali ha colto l'opportunità di utilizzare i fondi previsti per il funzionamento della Commissione nazionale per l'anno 1999 - e non impiegati poiché la Commissione si è insediata ufficialmente il 2 maggio 2000 - per sostenere finanziariamente programmi di formazione, organizzazione e implementazione della legge promossi dalle Regioni e dal Centro nazionale di documentazione di Firenze di concerto con il Dipartimento e la Commissione stessa.

L'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato/Regioni delinea gli impegni reciproci circa l'utilizzo di questi fondi, che sono stati ripartiti tra il Centro nazionale di documentazione e le Regioni, i primi per iniziative formative comuni a livello nazionale per un importo pari a L. 1.500.000.000 (euro 774.685,35) ed i secondi per iniziative formative, informative e di coordinamento da parte delle Regioni, attribuendo ad esse un finanziamento calcolato sulla base del numero di adozioni internazionali effettuate nell'anno 1999 nei singoli territori regionali e pari, per l'Emilia-Romagna, a L. 397.101.190 (euro 205.085,65).

L'applicazione della L. 476/98 costituisce un'occasione unica per operare una riflessione complessiva sulle dimensioni del fenomeno "adozione" nel territorio regionale e programmare iniziative formative e attività di coordinamento tra tutti i soggetti direttamente coinvolti o comunque interessati a questo tema, con l'obiettivo di elevare complessivamente la qualità degli interventi nelle diverse realtà locali.

In tale contesto, pur tenendo conto delle peculiarità e specificità dell'adozione internazionale e di quella nazionale, l'assunzione di entrambe all'interno di un unico progetto di lavoro ci pare quanto mai importante, anche in considerazione degli obiettivi comuni che esse si prefiggono, dei significati e dei valori che riguardano tutti i bambini in abbandono, indipendentemente dalla loro residenza e provenienza, in quanto persone cui garantire pari diritti, dignità, opportunità di vita ed equità nella realizzazione degli interventi.

Inoltre, i soggetti coinvolti sono gli stessi sia per l'adozione nazionale che internazionale: le regioni, i servizi territoriali, la magistratura minorile, le organizzazioni private, ciascuna con funzioni e responsabilità sia consolidate che nuove che correttamente si intrecciano e si intersecano fortemente sul territorio in un'azione combinata e complessiva di promozione e di attuazione dell'intervento.

1. Gli obiettivi

L'esperienza di intervento e di coordinamento tra soggetti maturata nel territorio regionale in materia di adozione data ancor prima dell'entrata in vigore della L 184/83; essa risale infatti alla L. 431/67 in materia di adozione speciale che, nel nostro territorio, ha visto nascere e crescere la collaborazione tra magistratura minorile e servizi.

Negli anni '70/'80 si sono andate consolidando modalità di rapporto ed organizzative, tuttora esistenti, che hanno consentito una buona qualità e integrazione degli interventi adottivi che le recenti riforme istituzionali, di riassetto delle funzioni tra Stato, Regioni ed Enti locali, nonché di riordino del servizio sanitario nazionale, hanno contribuito a delineare meglio, sia in rapporto alla riorganizzazione delle funzioni e competenze in ambito sociale e sanitario sia in relazione alla necessità di attuare politiche integrate, avendo come riferimento i soggetti nella loro unitarietà.

L'attuale fase di ridefinizione complessiva della materia avviene in un momento quanto mai opportuno, apportando le necessarie innovazioni ad un processo caratterizzato da esperienze positive e consolidate, e tali tuttavia da richiedere un'evoluzione delle stesse.

Anche l'attribuzione agli Enti Autorizzati - organizzazioni non governative legittimate alle pratiche di adozione internazionale - di un preciso ruolo nel percorso adottivo costituisce un'occasione unica per una riflessione unitaria circa le interrelazioni e le connessioni esistenti e da costruire con gli organismi del privato sociale, da anni attivi su questa materia, e impegnati a collaborare con i servizi pubblici, nel rispetto dei reciproci ruoli.

Gli obiettivi del progetto:

1.1 quadro informativo

- operare una ricognizione sul territorio regionale sulle dimensioni del fenomeno dei minori in stato di abbandono, dichiarati adottabili; sulle domande di adozione presentate dalle coppie all'interno della regione, sulle modalità e i tempi delle istruttorie al momento dell'entrata in vigore della L.476/98 e sugli esiti delle stesse; sugli esiti anche a tempi medi e lunghi delle adozioni, con particolare riferimento ai fallimenti adottivi,

sulle modalità organizzative dei servizi che si occupano di adozione; sui bisogni formativi sentiti dagli operatori interessati;

- richiedere al Tribunale per i Minorenni di Bologna la disponibilità ad una lettura sia quantitativa che qualitativa del fenomeno “dalla parte” dei giudici minorili per una visione comparata dei nodi attuativi ed operativi connessi all’intervento;
- mettere a punto le prospettive evolutive, i nodi problematici, le esigenze organizzative che consentiranno di orientare i contenuti formativi e le proposte di riorganizzazione dei servizi e di intese tra soggetti;
- organizzare flussi informativi, adeguati sia alla conoscenza e al monitoraggio delle situazioni che alla lettura del fenomeno nel suo complesso, di concerto con i servizi, la magistratura minorile, gli enti autorizzati, la commissione centrale, le regioni, le province, il centro nazionale di documentazione di Firenze.

1.2 il coordinamento delle azioni e la collaborazione tra i soggetti

- costituire organismi formali di coordinamento tra tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzati al confronto delle idee e delle attività per l’individuazione di una linea unitaria di intervento;
- definire forme stabili di collegamento con la magistratura minorile;
- elaborare accordi e protocolli con il privato sociale sulle reciproche responsabilità e i reciproci compiti per un intervento unitario a favore delle coppie e dei minori;
- curare i collegamenti con gli organismi nazionali e interregionali per supportare la costruzione di una rete di servizi e di opportunità, per il raggiungimento di una qualità degli interventi omogenea sul territorio nazionale;
- mantenere i rapporti con la Commissione nazionale per le adozioni nazionali.

1.3 La formazione degli operatori pubblici e privati

- fornire opportunità di aggiornamento e percorsi formativi agli operatori dei servizi pubblici e privati in materia;
- preparare i servizi pubblici e le organizzazioni private alla formazione e preparazione delle coppie che si candidano all’adozione;
- orientare e attrezzare i servizi per la promozione delle possibili forme di cooperazione e di sostegno a distanza, che possono passare anche attraverso l’attività legata alle adozioni;
- istruire gli operatori sui processi della comunicazione e della promozione mass-mediologica;
- contribuire alla definizione ed attuazione dei contenuti e delle iniziative formative interregionali di concerto con il Centro nazionale di Documentazione sull’infanzia e l’adolescenza di Firenze, la Commissione nazionale per le adozioni internazionali, il Dipartimento Affari Sociali, le altre Regioni.

1.4 L'organizzazione dei servizi

- individuare e realizzare modalità organizzative, operative e procedurali adeguate per un intervento di qualità;
- delineare standard di servizio e di organizzazione adeguate alle esigenze poste dalla norma;
- promuovere la stipula di accordi tra servizi, in particolare quelli sanitari ed educativi, mirata alla reale integrazione di funzioni e competenze diverse per una corretta attuazione dell'intervento;
- sperimentare linee guida in materia di formazione degli operatori, di preparazione delle coppie e di conduzione del percorso valutativo delle famiglie candidate all'adozione, nonché verificare e consolidare l'applicazione di protocolli operativi con il privato sociale;
- adottare linee di indirizzo regionali, previste dalla norma, per la costruzione e l'organizzazione della rete dei servizi per l'adozione, in coerenza con la più generale organizzazione dei servizi territoriali per i minori e le famiglie.

1.5 La promozione culturale e l'informazione

- costruire occasioni di confronto e di diffusione di una corretta cultura dell'adozione quale intervento di grande valenza affettiva e relazionale, ma al contempo residuale se accompagnato e preceduto da altre possibili forme di sostegno, sia in loco che a distanza;
- predisporre strumenti informativi e comunicativi capaci di raggiungere le persone con messaggi semplici, immediati e corretti;
- analizzare e razionalizzare l'utilizzo di strumenti predisposti da altri soggetti per una diffusione omogenea di una corretta cultura dell'adozione su scala nazionale.

1.6 Il monitoraggio

- adottare strumenti di verifica periodica sul piano qualitativo, oltre che quantitativo, in connessione con il sistema di monitoraggio degli interventi, avviato con il primo piano triennale regionale attuativo della L. 285/97 e con le altre leggi e direttive regionali a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle famiglie.

2. Le azioni

Gli obiettivi indicati precedentemente comportano la realizzazione di numerose attività anch'esse da svilupparsi in modo integrato e coerente. Esse possono essere indicate nel modo seguente:

2.1 per quanto riguarda l'obiettivo 1.1:

- elaborazione di una scheda di ricognizione in materia di adozione sui dati di attività, le modalità organizzative e i bisogni formativi dei servizi territoriali;
- richiesta al Tribunale per i Minorenni di collaborazione per la raccolta delle informazioni e osservazioni che la Magistratura minorile avrà ritenuto utile e possibile elaborare e rendere disponibili;
- elaborazione dei dati e restituzione dell'informazione come elemento di dibattito;
- verifica delle esigenze informatiche per la gestione dell'intervento determinate dalle esigenze procedurali della legge in coerenza con la struttura della cartella socio-assistenziale predisposta per il Sistema informativo regionale - area minori. Utilità dello strumento per i singoli soggetti coinvolti in un sistema protetto e utilizzo dei dati di sintesi a fini programmatici. Connessione con il sistema in via di elaborazione da parte della Commissione adozioni internazionali e del Centro di Documentazione di Firenze.

2.2 In relazione all'obiettivo 1.2:

- costituzione del Coordinamento Regionale per l'Adozione (C.R.Ad.) coinvolgendo rappresentanti della Magistratura Minorile, dei Comuni, delle Province e delle AUSL, degli Enti Autorizzati all'adozione internazionale, delle organizzazioni delle famiglie adottive, allo scopo di costruire intese praticabili e condivise, individuare obiettivi e contenuti della formazione degli operatori, promuovere una corretta cultura dell'adozione e sviluppare adeguate capacità comunicative verso le realtà locali e i mass-media;
- assicurare una presenza attiva nel coordinamento interregionale per mantenere e sostenere orientamenti omogenei in campo nazionale e curare rapporti con la Commissione per le adozioni internazionali e il Centro di Firenze, in particolare sulle proposte di accordi in sede di Conferenza Stato/Regioni;
- partecipazione alle iniziative formative e promozionali proposte dai servizi pubblici e dai soggetti privati del territorio;
- individuare ipotesi sulla partecipazione degli Enti Locali e della Regione ai programmi di sostegno a distanza quale forma di cooperazione allo sviluppo perché l'adozione internazionale risulti effettivamente sussidiaria e residuale anche nei paesi di provenienza dei bambini adottati.

2.3 In relazione all'obiettivo 1.3:

- definizione ed organizzazione, tramite gruppi di lavoro misti tra operatori dei servizi e degli Enti autorizzati, di obiettivi, contenuti e tempi del percorso formativo destinato agli operatori coinvolti nei percorsi adottivi;
- ipotesi di un primo seminario propedeutico illustrativo della legge, dei compiti e delle responsabilità dei vari soggetti con l'illustrazione delle novità e degli obblighi introdotti dalla nuova normativa e delle diverse funzioni in capo ai vari soggetti;

- partecipazione al gruppo di coordinamento presso il Centro di Firenze che, di concerto con la Commissione nazionale, deve individuare obiettivi, contenuti e destinatari della formazione su scala nazionale finanziata dal Dipartimento Affari Sociali;
- individuazione degli operatori della nostra Regione ammessi alla formazione nazionale ed organizzazione della loro partecipazione.

2.4 In relazione all'obiettivo 1.4:

- determinazione delle forme di collaborazione con la Magistratura Minorile;
- definizione e sperimentazione di protocolli operativi tra Servizi pubblici ed Enti Autorizzati in materia di adozione internazionale e nazionale;
- predisposizione di linee guida regionali per la sperimentazione di modalità condivise di formazione degli operatori, di preparazione delle coppie e di conduzione del percorso valutativo delle famiglie candidate all'adozione;
- proposte di accordi e intese con gli altri servizi e le altre istituzioni interessate;
- elaborazione di linee di indirizzo regionali in materia di organizzazione dei servizi per l'adozione e loro standard quali-quantitativi.

2.5 In relazione all'obiettivo 1.5:

- studio, proposta e utilizzo mirato di strumenti di promozione di una corretta cultura dell'adozione e della tutela della dignità, della individualità e dei diritti dei bambini in abbandono;
- connessione con le iniziative nazionali e locali in materia, per una razionalizzazione dei messaggi, evitando una proliferazione "selvaggia" delle informazioni.

2.6 In relazione all'obiettivo 1.6:

- predisposizione e utilizzo periodico, secondo tempi definiti, di strumenti di monitoraggio del fenomeno;
- attuazione di una ricerca mirata alle problematiche pedagogiche dell'adozione internazionale e analisi degli insuccessi e dei conflitti nelle relazioni;
- connessione con l'attività di monitoraggio prevista dalla L.285/97 a livello nazionale e con il monitoraggio degli altri interventi regionali in materia di infanzia, adolescenza, minori, famiglie.

3. I soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto

3.1 I soggetti interni all'amministrazione regionale

- Responsabile del Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza;
- Dirigente competente per la tutela e integrazione minori;
- Funzionario referente;
- Consulente – Esperto giuridico tutela minori.

Altre collaborazioni previste:

- Servizio immigrazione e Servizio cooperazione internazionale – Assessorato Politiche Sociali;
- Assessorato Sanità – Servizio Integrazione socio-sanitaria.

3.2 La collaborazione con i soggetti esterni all'amministrazione regionale

- Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna;
- Coordinatori sociali delle Aziende USL, Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni, Referenti Provinciali del settore minori;
- Enti Autorizzati ad operare per l'Emilia-Romagna;
- Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Scienze dell'Educazione;
- Centro Studi “Gianfranco Minguzzi” di Bologna, per l'organizzazione della formazione.

4. Le risorse

Le risorse verranno messe a disposizione, di anno in anno, dalla Regione Emilia-Romagna e dallo Stato.

ALLEGATO B

SCHEMA DI
PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PROVINCE, ENTI TITOLARI
DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI, ENTI AUTORIZZATI IN MATERIA DI
ADOZIONE INTERNAZIONALE

1 Premessa

La Legge 31 dicembre 1998, n. 476 in materia di adozioni internazionali ha apportato modifiche ed integrazioni sostanziali alla disciplina e alle procedure adottive delineate dalla Legge 4 maggio 1983, n.184, introducendo nuovi adempimenti e modalità di attuazione, nonché diverse e più strette relazioni tra i soggetti pubblici e privati chiamati a concorrere alla sua attuazione.

Alle Regioni la legge 476/98 affida il compito di concorrere a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge, di vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, di promuovere la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra Enti Autorizzati e servizi e forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

La definizione dei protocolli operativi tra Enti titolari delle funzioni in materia di minori ed Enti Autorizzati costituisce un elemento cardine per la costruzione di un sistema integrato di servizi, tra pubblico e privato per accompagnare nel migliore modo possibile le coppie nel loro percorso di avvicinamento all'adozione internazionale e per sostenerle successivamente.

La Regione Emilia-Romagna si è quindi mossa tempestivamente, definendo un Progetto Regionale Adozioni ed avviando un lavoro congiunto con i rappresentanti degli Enti Autorizzati e degli Enti titolari delle funzioni in materia di minori, che ha portato alla elaborazione di diversi documenti di lavoro i quali hanno facilitato la stesura del protocollo che viene qui presentato.

Le modalità di collaborazione qui definite hanno carattere di sperimentaltà e richiedono, per essere adeguatamente realizzate e monitorate, il contributo di tutti i soggetti coinvolti.

2 Principi comuni di riferimento

Le parti convengono che, come espresso nel *Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003*, il sistema integrato di interventi e servizi sociali non può realizzarsi che "con il concorso di una pluralità di attori, istituzionali e non, pubblici e privati, rispetto ai quali sono distribuiti ruoli e responsabilità, competenze e risorse".

Il Piano prevede che la programmazione sociale sia intesa come un "processo a più attori, collocati a più livelli, che apportano competenze, ideazioni e risorse ad una progettazione che esigenze tanto ideali quanto di efficacia vogliono partecipata".

Le parti si riconoscono nel principio di sussidiarietà e cooperazione così come espresso dall'art.1, commi 3,4,5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Secondo il principio di "sussidiarietà verticale" fra le istituzioni pubbliche, l'esercizio delle responsabilità pubbliche deve incombere di preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini. Secondo il principio della "sussidiarietà orizzontale" fra le istituzioni pubbliche e la società civile, è necessario che l'Ente locale, titolare delle competenze sociali, svolga pienamente le funzioni di lettura dei bisogni, di pianificazione e programmazione dei servizi e degli interventi, di definizione dell'esigibilità e di valutazione dei risultati. In nessun modo la sussidiarietà orizzontale può essere intesa quale semplice supplenza alle carenze della società civile, bensì quale strumento di promozione, coordinamento e sostegno che permette alle formazioni sociali di esprimere al meglio, con la piena garanzia di libertà di iniziativa, le diverse e specifiche potenzialità.

Resta quindi in capo alle istituzioni il ruolo fondamentale di garanzia della risposta.

In particolare le parti riconoscono che il principio di sussidiarietà dell'adozione non è "supplenza" alle carenze di una società in difficoltà nel rispondere alle esigenze dei propri cittadini/bambini. Deriva inoltre dal concetto di responsabilità solidale tra Stati, società diverse e formazioni sociali, il riconoscimento allo Stato di appartenenza del bambino del ruolo di garante della risposta al suo diritto di avere una famiglia che lo accudisca nelle forme più rispondenti al suo bisogno.

Le parti riconoscono che una adeguata cultura dell'adozione trova fondamento nella tutela del prevalente interesse del bambino.

Tale interesse è effettivamente realizzato promuovendo:

- una adeguata informazione, preparazione, valutazione, accompagnamento e sostegno della famiglia adottiva, valorizzata nelle sue motivazioni e capacità;
- la corresponsabilità dei soggetti – Tribunale per i minorenni, Enti titolari delle funzioni in materia di minori, Enti Autorizzati – impegnati nella costruzione di un percorso armonico e lineare per la coppia.

Le parti riconoscono altresì l'importanza di promuovere la cooperazione internazionale quale forma prioritaria di aiuto al bambino in difficoltà, mediante la promozione, nel suo Paese di origine, delle potenzialità di risposta al bisogno con interventi quali sostegno a distanza, formazione degli operatori, progetti mirati di sviluppo. A tal fine la Regione promuove lo sviluppo della cultura della cooperazione, gli Enti Autorizzati - sulla base di un'analisi della realtà delle situazioni sociali - propongono possibili progetti di intervento e gli Enti titolari delle funzioni in materia di minori implementano l'informazione e la promozione di forme di solidarietà a sostegno del bambino nel proprio Paese.

3 Finalità

Il protocollo si propone di potenziare e qualificare una rete integrata di servizi per sostenere una cultura dell'adozione internazionale basata sul principio di sussidiarietà e svolgere una efficace azione di accompagnamento e sostegno per le coppie candidate all'adozione internazionale, in particolare attraverso:

- l'attivazione di adeguate azioni informative e di preparazione;
- la realizzazione di indagini sociopsicologiche efficaci nella esplorazione dei requisiti richiesti per esercitare una funzione genitoriale caratterizzata da piena disponibilità all'accoglienza di un bambino straniero;
- la qualificazione e l'omogeneizzazione, sul territorio regionale, delle relazioni finali di indagine elaborate dai Servizi, anche al fine di renderle più rispondenti ai criteri di valutazione utilizzati dal Tribunale per i minorenni e dalle diverse Autorità nazionali;
- la definizione di percorsi precisi e trasparenti nella fase successiva alla dichiarazione di idoneità;
- la messa a punto delle modalità di collaborazione tra Enti titolari delle funzioni in materia di minori ed Enti Autorizzati nella fase successiva all'ingresso dei bambini in Italia. Si tratta di garantire una particolare attenzione all'ascolto ed al sostegno del bambino di origine straniera nel suo processo di integrazione nel nuovo contesto familiare, nel gruppo dei pari e nel contesto sociale territoriale, esercitando in modo adeguato le funzioni di vigilanza e sostegno.

4	Coordinamento delle iniziative in materia di adozione internazionale
---	--

Regione Emilia-Romagna, Enti titolari delle funzioni in materia di minori, Enti Autorizzati e Province concordano sulla opportunità di un coordinamento a livello regionale, quale sede di raccordo tra le istanze pubbliche e private impegnate nel complesso sviluppo della rete integrata di servizi a favore delle coppie e dei minori coinvolti nella esperienza adottiva.

A tal fine assumono i seguenti impegni.

- 1) La Regione istituisce il Coordinamento Regionale per l'Adozione, di seguito denominato C.R.Ad. composto da due rappresentanti dell'ANCI, due rappresentanti dell'UPI, due rappresentanti dei Coordinatori Sociali delle Aziende USL e quattro rappresentanti degli Enti Autorizzati alle pratiche di adozione internazionale, art. 39 comma 1, lett. c), legge 476/98, nonché con la partecipazione, quali invitati permanenti, di rappresentanti della Magistratura Minorile e delle Associazioni delle famiglie adottive. Alla costituzione del C.R.Ad. provvederà successivamente con proprio atto il Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali;
- 2) Il C.R.Ad. viene convocato periodicamente dalla Regione e si connota quale sede di elaborazione e confronto per:
 - lo studio e l'attivazione di interventi per la promozione di una corretta cultura dell'adozione;
 - la concertazione degli obiettivi e dei contenuti della formazione degli operatori pubblici e privati coinvolti nei percorsi adottivi;
 - la promozione delle forme di collaborazione tra Enti titolari delle funzioni in materia di minori, Enti Autorizzati e Magistrature minorili;
 - l'elaborazione ed il monitoraggio di protocolli operativi in materia di adozione internazionale;
 - l'elaborazione di proposte in ordine alle linee di indirizzo regionali in materia di organizzazione dei servizi per l'adozione e loro standard quali-quantitativi;
 - la predisposizione e l'utilizzo periodico di strumenti di monitoraggio degli interventi in materia di adozione;
 - la definizione di proposte in ordine alla vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi per l'adozione internazionale.

5	Misure organizzative
---	----------------------

Regione Emilia-Romagna

Si impegna, in accordo con gli Enti titolari delle funzioni in materia di minori alla stesura di apposite linee guida in materia di organizzazione dei servizi che prevedano:

- la costituzione, in ambiti definiti a livello provinciale, di AUSL o, nel caso di Comuni ed associazioni di Comuni, in ambiti non inferiori a 90.000 abitanti, di apposite équipes centralizzate. Tali équipes sono formate almeno dalle figure professionali di assistente sociale e di psicologo, con forte esperienza specifica;
- il raccordo a livello provinciale delle predette équipes o tramite la Provincia stessa o mediante uno degli Enti titolari delle funzioni in materia di minori, individuato dai soggetti istituzionali titolari delle funzioni relative ai minori come Ente capofila, in specie rispetto alla programmazione dei corsi e della formazione degli operatori. L'Ente capofila si pone quale punto di riferimento in particolare per l'attivazione e gestione dei corsi di preparazione rivolti alle coppie candidate all'adozione, la gestione dei corsi di formazione degli operatori, la stipula di convenzioni e la messa a punto di modalità di collaborazione con gli Enti Autorizzati;
- l'individuazione di standard quali-quantitativi delle prestazioni che devono essere assicurate alle coppie impegnate nel percorso adottivo ed ai bambini inseriti nel nuovo contesto familiare. La definizione di tali standard è anche funzionale alla individuazione delle risorse di personale da attribuire alle équipes;
- l'individuazione delle modalità di articolazione del sistema informativo e delle relative strumentazioni informatiche che garantiscano la conservazione e trasmissione di tutti i dati necessari riguardanti il percorso adottivo, in diretta connessione con la Commissione nazionale adozioni, il Tribunale per i minorenni e gli Enti Autorizzati.

Enti titolari delle funzioni in materia di minori

Si impegnano ad attuare quanto previsto dalle sopra citate linee guida per la riorganizzazione dei servizi.

Enti autorizzati

Si impegnano a:

- dotarsi di un'équipe multiprofessionale operante in una sede adeguata, secondo quanto previsto dalla normativa statale;
- individuare le risorse per assicurare la collaborazione con i servizi e il Tribunale per i minorenni;
- dotare le proprie sedi della strumentazione anche informatica e dei programmi necessari per operare secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Commissione nazionale adozioni.

6 Informazione delle coppie e promozione

Per informazione si intende un'attività mirata a fornire alle coppie dati conoscitivi sulla adozione internazionale, sui requisiti necessari per accedervi, sul percorso da svolgere ed i tempi del medesimo, sul ruolo svolto dai Servizi, dagli Enti Autorizzati, e dal Tribunale per i minorenni, nonché sui diritti loro e dei bambini. In tale ottica le coppie sono anche informate delle attività delle associazioni di famiglie adottive presenti nel territorio.

Per promozione si intendono le attività rivolte a diffondere nella cittadinanza la cultura della sussidiarietà, nell'ambito di una più generale sensibilità verso le diverse forme di accoglienza (quali ad esempio sostegno a distanza e affidamento familiare).

Regione Emilia-Romagna, Enti titolari delle funzioni in materia di minori ed Enti Autorizzati si impegnano ad assicurare una adeguata informazione alle coppie anche attraverso eventuali iniziative informativo- promozionali nel territorio.

In particolare vengono assunti i seguenti impegni.

Regione Emilia-Romagna e Enti titolari delle funzioni in materia di minori

La Regione Emilia-Romagna e gli Enti titolari delle funzioni in materia di minori si impegnano, per quanto di competenza, a:

- assolvere la funzione informativa tramite i servizi sociali che devono assicurare in tempi brevi alle coppie interessate la possibilità di avere un incontro informativo. Di norma l'incontro informativo è svolto da un'assistente sociale adeguatamente preparata, la quale, tra l'altro, provvederà a sottolineare l'assoluta esigenza che la coppia acceda ai corsi di preparazione che precedono l'indagine sociopsicologica;
- produrre e mettere a disposizione degli interessati, presso le sedi dei servizi sociosanitari, Centri per le famiglie e URP di Comuni, Associazioni di Comuni, Consorzi ed Aziende USL, presso le sedi degli Enti Autorizzati, usufruendo anche delle tecnologie informatiche, specifici e differenziati materiali divulgativi.

Enti autorizzati

Gli Enti autorizzati si impegnano a:

- produrre e mettere a disposizione delle coppie presso le proprie sedi materiale informativo illustrativo, in modo organico e trasparente, dei servizi che vengono offerti dall'Ente e delle procedure adottate nei Paesi nei quali l'Ente è autorizzato ad operare;
- fornire, nel caso di primo accesso diretto delle coppie presso le sedi degli Enti, oltre alle informazioni specifiche relative alle proprie attività, una prima informazione sui requisiti necessari per accedere alla adozione internazionale e sulle funzioni svolte dai Servizi, dagli Enti Autorizzati e dal Tribunale per i minorenni, rinviando comunque la coppia presso i servizi competenti degli Enti titolari delle funzioni in materia di minori per una informazione più organica e per l'avvio del percorso istruttorio. Il contatto informativo non comporta oneri per la coppia;
- inviare alla Regione i dati essenziali per la produzione di materiali informativi sufficienti ad informare le coppie relativamente alle funzioni, alle caratteristiche e alle modalità di accesso agli Enti Autorizzati stessi. I materiali informativi, prodotti dalla Regione, verranno distribuiti alle coppie che accedono alla prima informazione.

7 Preparazione delle coppie nella fase precedente l'indagine sociopsicologica
--

La parti concordano che l'attività di preparazione delle coppie non sia un'azione volta semplicemente ad accrescere la conoscenza che esse hanno degli aspetti peculiari legati all'esperienza dell'adozione e delle procedure che devono essere seguite. L'esperienza insegna che è quasi sempre opportuno aiutare gli adottandi a realizzare un processo di maturazione verso una competenza genitoriale ed una capacità di essere coppia che deve essere ancora più profonda e salda di quanto è normalmente richiesto ai genitori naturali. Regione, Enti titolari delle funzioni in materia di minori ed Enti Autorizzati riconoscono la assoluta necessità che tutte le coppie partecipino ai corsi di preparazione, sia nella fase precedente all'idoneità che in quella successiva, quale fondamentale elemento di garanzia per offrire ad ogni bambino in situazione di bisogno genitori accoglienti, competenti e sicuri.

L'integrazione delle esperienze

Rispetto alla preparazione delle coppie Enti Autorizzati e Servizi pubblici interessati hanno esperienze complementari:

- gli Enti Autorizzati hanno maturato forti competenze prevalentemente sugli aspetti culturali relativi alla condizione dei minori abbandonati nei paesi di origine, sulla preparazione delle coppie valutate idonee, sui loro problemi e sulle modalità di sostegno nella fase delicata dell'incontro con il bambino nel Paese straniero e delle prime relazioni;
- i servizi pubblici hanno maturato maggior competenza sulla adozione complessivamente intesa, aiutando i coniugi nel loro percorso istruttorio ad arricchire l'idea di bambino e di relazione genitori-bambino, ad approfondire il concetto di abbandono, a riflettere sulle vere e false implicazioni legate al colore della pelle, sulla comunicazione che si può avere con il bambino rispetto alla sua esperienza di adottato, su come affrontare il problema della sua origine e della sua storia.

Ci si trova quindi di fronte a due sistemi: quello degli Enti Autorizzati e quello degli Enti titolari delle funzioni in materia di minori i cui rispettivi servizi, racchiudono nei loro ambiti esperienze di qualità che è necessario fare incontrare e diffondere per rendere omogenei i livelli delle prestazioni erogate.

E' quindi d'obbligo un'azione congiunta per coordinare, programmare e qualificare gli interventi di preparazione delle coppie pensando anche ad un allargamento delle risorse in campo.

E' in questa ottica che può essere interpretato l'art. 29 bis della legge 476/98, quando afferma che le attività di preparazione delle coppie sono svolte dai servizi "anche in collaborazione con gli enti autorizzati".

La parola chiave "anche" va letta sia in termini di stimolo preciso ai servizi per collaborare con gli Enti Autorizzati, sia nei termini di invito ad allargare la collaborazione coinvolgendo anche altre risorse quali ad esempio esperti del Tribunale per i minorenni, docenti universitari, esperti della cooperazione internazionale, sacerdoti e laici impegnati ad aiutare l'infanzia nei diversi Paesi, medici portatori di specifiche competenze, coppie che hanno già adottato, etc.

E' quindi interesse comune di Regione, Enti titolari delle funzioni in materia di minori ed Enti Autorizzati operare per ampliare le risorse qualificate da coinvolgere nella preparazione delle coppie sia per fornire ad esse una formazione più completa che per meglio sostenere il notevolissimo onere di assicurare loro, nel più breve tempo possibile, di poter usufruire dei corsi di preparazione.

A partire dalle considerazioni espresse, le parti assumono i seguenti impegni.

Regione Emilia-Romagna e Enti titolari delle funzioni in materia di minori

Si impegnano per l'attivazione, nella fase precedente l'indagine sociopsicologica, di percorsi di preparazione delle coppie da realizzarsi in collaborazione con gli Enti Autorizzati e coinvolgendo le diverse risorse formative.

Programmazione

La programmazione delle iniziative formative richiede l'individuazione, attraverso un'azione di raccordo svolta dalle Province nei confronti di tutti gli Enti pubblici titolari delle funzioni relative ai minori e afferenti al medesimo ambito provinciale, di un soggetto istituzionale che si pone come capofila per l'attivazione dei corsi.

Anche in collaborazione con la Provincia, il soggetto capofila:

- individua il fabbisogno dei corsi da attivarsi, tenendo conto del numero di coppie annualmente istruite su base provinciale, dell'impegno per il superamento delle eventuali liste di attesa, e della necessità di fare intercorrere un breve periodo di tempo tra il colloquio informativo, la conferma da parte della coppia del proprio interesse all'adozione e l'avvio dei corsi;
- definisce, in raccordo con la Regione, le modalità di collaborazione con gli Enti Autorizzati per la realizzazione dei predetti corsi, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- stabilisce le specifiche modalità di attuazione dei corsi;
- attiva i corsi medesimi;
- cura il monitoraggio delle esperienze formative realizzate.

La Regione svolge opera di raccordo tra i soggetti capofila delle singole Province.

Tale raccordo è finalizzato a:

- sviluppare l'iniziativa per la stipula di accordi di collaborazione e convenzioni tra più soggetti capofila e più Enti Autorizzati, anche attraverso la predisposizione di schemi di convenzione, con lo scopo di rendere più rapida e qualificata la costruzione del sistema delle opportunità corsuali per le coppie su tutto il territorio regionale;

- presidiare, anche avvalendosi del C.R.Ad. la funzione di raccordo delle attività di monitoraggio delle esperienze formative al fine di garantirne l'omogenea diffusione sul territorio regionale e favorire un processo di miglioramento continuo della qualità.

Metodologia e contenuti

La metodologia ed i contenuti dei corsi dovranno essere conformi alle “Linee guida per la preparazione delle coppie nella fase precedente l'indagine sociopsicologica”, elaborate dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal contributo del gruppo di lavoro misto Regione-Enti titolari delle funzioni in materia di minori - Enti Autorizzati.

Criteri di qualità

I corsi dovranno soddisfare i seguenti criteri di qualità:

1. **esaustività:** prevedere la trattazione di tutte le 6 unità formative di cui al documento citato;
2. **congruità:** avere una durata non inferiore a 12 ore e prevedere la partecipazione di un numero di coppie non inferiori a 5 e non superiori a 10;
3. **integrazione delle competenze:** prevedere la partecipazione, in ogni corso, di esperti di diversa matrice professionale ed istituzionale;
4. **attenzione all'utente:** prevedere orari e modalità tali da soddisfare il più possibile le esigenze dei partecipanti.

Incentivazioni

La Regione Emilia-Romagna si impegna ad incentivare le predette iniziative formative erogando un contributo per ogni corso realizzato, in grado di soddisfare anche i seguenti criteri:

5. **territorialità:** svolgimento dei corsi nell'ambito territoriale regionale;
6. **gratuità:** nessun onere economico per le coppie.

Tale contributo sarà incrementato qualora le iniziative formative siano attuate in concorso tra due o più soggetti capofila e/o due o più Enti Autorizzati.

Per i corsi di preparazione attivati dai predetti soggetti tramite convenzioni con Enti Autorizzati e non rispondenti ai criteri di cui ai precedenti numeri 5. e 6., la Regione Emilia-Romagna si impegna ad individuare forme diverse di incentivazione in relazione alla possibilità di accordi con gli Enti Autorizzati, finalizzati al contenimento ed alla trasparenza dei costi sostenuti dalle coppie.

Enti autorizzati

Gli Enti Autorizzati si impegnano a:

- partecipare con propri esperti alla definizione e all'aggiornamento dei contenuti e delle modalità per la conduzione dei percorsi formativi destinati alle coppie nell'ambito dei gruppi di lavoro a livello regionale;
- mettere a disposizione, nell'ambito di specifici rapporti di collaborazione con i soggetti capofila per la gestione dei corsi di preparazione, personale qualificato rispetto agli

- ambiti tematici di loro competenza;
- concorrere con la Regione Emilia-Romagna nella ricerca di accordi finalizzati al contenimento ed alla trasparenza dei costi sostenuti dalle coppie nella fase precedente l'indagine sociopsicologica.

8 Indagine sociale e psicologica

Le parti riconoscono che:

- l'applicazione del principio di sussidiarietà modifica sostanzialmente l'approccio culturale che la coppia deve avere nei confronti dell'esperienza adottiva. Infatti essa deve maturare la disponibilità ad accogliere un bambino proposto dall'Autorità nazionale straniera, rispetto ad una concezione, ancora diffusa, caratterizzata dall'idea di scegliere il bambino da adottare;
- l'indagine sociale e psicologica rivolta alla coppia deve essere svolta nel modo più accurato possibile, proprio per garantire ai bambini che verranno proposti per l'abbinamento adottivo di potere incontrare figure genitoriali ed un nucleo familiare in grado di assicurare loro adeguato sostegno e rapporto affettivo;
- è in aumento la probabilità che le coppie ricevano proposte di abbinamento riguardanti bambini che hanno avuto sofferenze specifiche e che richiedono anche interventi di cura particolari;
- il progressivo diffondersi della attività di preparazione delle coppie nella fase precedente l'indagine sociopsicologica determinerà significativi effetti sulle modalità di svolgimento della indagine stessa, che potrà essere maggiormente focalizzata sugli aspetti di valutazione. Il perfezionamento degli strumenti di valutazione della coppia è elemento essenziale per il successo della esperienza adottiva e quindi obiettivo comune di studio e ricerca per gli Enti titolari delle funzioni in materia di minori e gli Enti Autorizzati.

Le parti si impegnano per la stesura di apposite linee guida per lo svolgimento delle indagini sociopsicologiche, a partire dal documento elaborato dal gruppo regionale misto e tenuto conto delle osservazioni del Tribunale per i minorenni, nella prospettiva di:

- superare le disomogeneità tra i diversi territori nelle modalità di realizzazione del percorso di indagine e di stesura delle relazioni finali, garantendo uniformità di percorso nel territorio regionale alle coppie interessate all'adozione internazionale;
- garantire un maggiore approfondimento dei temi connessi alla condizione di bambino straniero ed a rendere più precise ed articolate le considerazioni finali sull'idoneità della coppia. Tale accuratezza, oltre a facilitare il lavoro successivo degli Enti Autorizzati stessi e del Tribunale per i minorenni, costituirà elemento di vantaggio per la coppia stessa nel momento in cui la propria disponibilità dovrà essere valutata dalle Autorità straniere (e confrontata con quella di candidati provenienti da altri Stati);
- accompagnare l'accuratezza della conduzione dell'indagine con l'attenzione a costruire una situazione di agio e di collaborazione con la coppia.

In base alle considerazioni espresse vengono assunti i seguenti impegni.

Regione Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna si impegna, di concerto con i soggetti presenti nel C.R.Ad. e sulla base del documento prodotto dal gruppo regionale misto, ad elaborare, entro due mesi, le linee guida per la conduzione della indagine sociopsicologica sulla coppia.

Enti autorizzati e Enti titolari delle funzioni in materia di minori

Partecipano con propri esperti alla definizione delle predette linee guida, contribuendo alla definizione di un esauriente percorso di approfondimento degli aspetti culturali e relazionali relativi all'incontro con i bambini stranieri, nonché della capacità della coppia di farsi carico di uno o più minori. Gli Enti titolari delle funzioni in materia di minori si impegnano all'attuazione delle linee guida per la conduzione della indagine sociopsicologica.

9 Scelta dell'Ente ed avvicinamento all'incontro con il bambino
--

Regione Emilia-Romagna, Enti titolari delle funzioni in materia di minori ed Enti Autorizzati riconoscono l'importanza di fornire alle coppie idonee tutti gli elementi conoscitivi utili per la scelta dell'Ente Autorizzato che le accompagnerà all'incontro con il bambino proposto dall'Autorità nazionale straniera e nelle fasi successive all'incontro stesso.

Le parti convengono che competa all'Ente Autorizzato nella fase della post idoneità la preparazione della coppia tramite lo sviluppo del tema della accoglienza e dell'incontro con il bambino, per approfondirlo e declinarlo rispetto alle caratteristiche specifiche del Paese che è stato prescelto e nel quale si realizzerà l'abbinamento. L'obiettivo principale è quello di assicurare alle coppie strumenti idonei per affrontare l'esperienza del recarsi in un determinato Paese e realizzare l'incontro con il bambino straniero proveniente da differenti situazioni e portatore di un proprio patrimonio culturale e di competenze.

A partire da queste considerazioni sono assunti i seguenti impegni.

Regione Emilia-Romagna, Enti titolari delle funzioni in materia di minori ed Enti autorizzati

Si impegnano a realizzare le opportune iniziative informative affinché le coppie possano disporre di tutti gli elementi utili alla scelta dell'Ente Autorizzato, con particolare riferimento all'individuazione delle procedure che esso attuerà, alle concrete prospettive di adozione nei diversi paesi, ai servizi che verranno offerti ed ai costi a carico della coppia. Per quanto riguarda la preparazione delle coppie in questa fase:

Enti titolari delle funzioni in materia di minori

Si impegnano affinché:

- gli esiti del percorso svolto dalla coppia (report sul percorso di preparazione svolto antecedentemente alla istruttoria e copia della relazione di indagine sociopsicologica), vengano forniti tempestivamente all'Ente autorizzato prescelto dagli adottandi, non appena questi abbiano ottenuto l'idoneità;
- sia incentivata la territorializzazione dei predetti corsi, mettendo gratuitamente a disposizione degli Enti Autorizzati, su loro richiesta, i locali e le attrezzature necessarie per realizzare i percorsi di preparazione post-istruttoria delle coppie.

Enti autorizzati

Gli Enti Autorizzati si impegnano a:

- configurare i percorsi di preparazione della coppie post-idoneità, all'interno di standard minimi da concordare con la Regione entro sei mesi dal presente atto;
- pubblicizzare e rendere trasparenti le modalità dei percorsi di preparazione post-idoneità delle coppie.

10 L'avvio dell'adozione

La fase successiva all'arrivo in Italia della coppia con il bambino è particolarmente delicata: in essa gli Enti Autorizzati e gli Enti titolari delle funzioni in materia di minori sono chiamati dalla legge 476/98 a svolgere, in collaborazione e nel contempo, attività di sostegno del nucleo adottivo e funzioni di controllo sull'andamento dell'adozione, riferendone ai Tribunale per i minorenni ed alla Autorità straniera.

L'esercizio congiunto e coordinato di queste due funzioni è essenziale, considerate la necessità di tutelare prioritariamente il bambino, (prevenendo il fallimento adottivo) e la criticità della fase del suo inserimento nel contesto familiare, sociale e scolastico.

Regione Emilia-Romagna, Enti titolari delle funzioni in materia di minori ed Enti Autorizzati si pongono l'obiettivo di realizzare e promuovere l'accettazione da parte delle coppie sia dell'attività di controllo che di sostegno. Tale accettazione è favorita dalla definizione e esplicitazione delle modalità con cui viene esercitato il controllo e dall'individuazione, per quello che riguarda le attività di sostegno, di una offerta di prestazioni che le coppie possano valutare e negoziare, a partire da una prima analisi congiunta della situazione del bambino e di quella della coppia.

Nel perseguire gli obiettivi citati le parti assumono i seguenti impegni.

Enti titolari delle funzioni in materia di minori

Si impegnano per:

- individuare immediatamente, non appena ricevuta comunicazione dell'arrivo in Italia del bambino, gli operatori incaricati di seguirne l'inserimento in famiglia;
- assicurare, al fine di riferire al Tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi, un adeguato monitoraggio fin dall'ingresso del minore in Italia e per almeno un anno, o, nel caso di affidamento preadottivo, fino alla conclusione di tale periodo;
- l'attività di monitoraggio viene prolungata in relazione a richiesta di aggiornamento di diversa entità temporale proveniente dalla Autorità straniera per un periodo di due anni; in tale caso il servizio provvede a inoltrare all'Ente Autorizzato competente le informazioni necessarie per permettere all'Ente medesimo di inoltrare alle Autorità straniere le relazioni periodiche. Il monitoraggio concerne in particolare lo sviluppo psicofisico del bambino, la qualità delle sue relazioni con le figure genitoriali, gli eventuali figli naturali, la rete parentale e il gruppo dei pari, la sua situazione psicologica e quella della coppia adottiva, l'inserimento del nucleo nell'ambiente sociale e l'andamento del suo eventuale inserimento scolastico. Per quello che riguarda la coppia genitoriale una particolare attenzione va alla sua capacità di gestire la relazione con il bambino, di accoglierlo con la sua storia, di individuarne e soddisfarne i bisogni, di adeguare ruoli e tempi alla nuova situazione;
- realizzare il monitoraggio attraverso una trasparente definizione ed informazione alla coppia dei contenuti e delle modalità con cui esso viene condotto;
- presentare alle coppie una proposta per un adeguato supporto psicologico e sociale al nucleo, con la finalità di assicurare una prima stabilizzazione delle relazioni intrafamiliari e del bambino nel contesto sociale;
- promuovere, quale forma di sostegno alle coppie, l'offerta di momenti per il confronto delle esperienze e di riflessione e sostegno reciproco tra diversi nuclei adottivi;
- assicurare il sostegno psicoterapeutico alla relazione genitori figli, qualora si individuino precise disfunzioni evolutive, attraverso l'invio al servizio competente;
- realizzare una organica collaborazione con l'Ente Autorizzato che ha seguito l'adozione estera, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi nei confronti della coppia e del bambino e garantire un ampio scambio di informazioni.

Enti autorizzati

Si impegnano a:

- informare immediatamente i Servizi dell'Ente Locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera;
- richiedere alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso ed alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
- provvedere a comunicare ai servizi il ritorno in Italia del nucleo familiare e a trasmettere la documentazione in loro possesso relativa al minore rilasciata dalla Commissione Centrale del Paese di origine, con particolare riguardo alla situazione sanitaria e sociale, nonché la relazione sul percorso di preparazione svolta dalla coppia

- e sul periodo vissuto da questa nel Paese di origine (impatto socioambientale, incontro con il minore, soggiorno con il minore);
- svolgere le attività necessarie per potere riferire alle autorità competenti dei Paesi di origine e al Tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, per almeno un anno, o, nel caso di affido preadottivo, fino alla conclusione di tale periodo, attraverso una trasparente definizione ed informazione alla coppia dei contenuti e delle modalità con cui esse verranno svolte. Tali attività potranno essere prolungate in relazione a richieste di aggiornamento di diversa entità temporale provenienti dall'autorità straniera;
 - coordinare lo svolgimento di tale attività con quella svolta dagli Enti titolari delle funzioni in materia di minori;
 - presentare alle coppie una proposta per un adeguato supporto psicologico e sociale al bambino ed alla coppia stessa, al fine di assicurare, su richiesta degli adottanti, una prima stabilizzazione delle relazioni intrafamiliari. Tale proposta di sostegno dovrà essere elettivamente finalizzata agli aspetti relativi la cultura e l'esperienza di provenienza del bambino ed andrà armonizzata con le proposte di sostegno elaborate dai servizi;
 - trasmettere ai servizi copia delle relazioni al Tribunale per i minorenni ed alle autorità competenti dei paesi di origine sull'andamento dell'inserimento.

11 Formazione degli operatori

Regione Emilia-Romagna, Enti titolari delle funzioni in materia di minori ed Enti Autorizzati riconoscono:

- la validità del lavoro preparatorio congiunto svolto finora che costituisce la base della definizione del percorso formativo da attuare;
- la necessità di un consistente impegno nella direzione della formazione degli operatori per sostenere un percorso di adeguamento culturale ai principi espressi nelle leggi 476/98 e 149/01, accompagnare il percorso di riorganizzazione degli Enti titolari delle funzioni in materia di minori e degli Enti Autorizzati, arricchire le competenze tecniche degli operatori, a maggior tutela dei bambini e degli adulti coinvolti nella esperienza adottiva.

In particolare le parti assumono i seguenti impegni.

Regione Emilia-Romagna

Si impegna a :

- garantire il celere avvio di un adeguato processo di qualificazione degli operatori dei servizi pubblici e degli Enti autorizzati impegnati nell'adozione internazionale, attraverso un percorso di formazione articolato, che tenga conto delle diverse necessità formative degli operatori prevalentemente impegnati nelle équipes centralizzate o territoriali e di quelli degli Enti Autorizzati, nonché delle necessità di qualificazione legate allo specifico professionale dei partecipanti;

- consentire la partecipazione dei tecnici degli Enti Autorizzati al percorso di qualificazione senza alcun onere a carico dei predetti Enti;
- costituire un gruppo di lavoro misto, con la presenza di esponenti degli Enti Autorizzati, per il monitoraggio e la valutazione degli esiti del percorso di qualificazione.

Enti Autorizzati

Si impegnano a garantire la partecipazione dei propri operatori al percorso di formazione concertato, nonché di propri esponenti al gruppo di lavoro per il monitoraggio e la valutazione della esperienza formativa.

12 Validità

Il presente protocollo ha validità di un anno a decorrere dalla firma degli aderenti. Esso potrà essere rinnovato, anche con modifiche, previa valutazione di congruità degli enti firmatari.

Il Presidente REGIONE EMILIA-ROMAGNA	_____
Il Presidente U.P.I.	_____
Il Presidente A.N.C.I.	_____
Il Presidente A.V.S.I. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER IL SERVIZIO INTERNAZIONALE	_____
Il Presidente Ai.Bi. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI	_____
Il Presidente AMICI DI DON BOSCO	_____
Il Presidente AMICI MISSIONI INDIANE (AMI) ONLUS	_____
Il Presidente ASSOCIAZIONE I CINQUE PANI	_____
Il Presidente ASSOCIAZIONE IL CONVENTINO	_____
Il Presidente ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE -A.N.P.A.S	_____
Il Presidente C.I.A.I. – CENTRO ITALIANO	

AIUTI ALL'INFANZIA	_____
Il Presidente C.I.F.A. – CENTRO INTERNAZIONALE FAMIGLIE PRO ADOZIONE	_____
Il Presidente CENTRO ADOZIONI LA MALOCA	_____
Il Presidente CENTRO AIUTI PER L'ETIOPIA	_____
Il Presidente CRESCERE INSIEME ASSOCIAZIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI	_____
Il Presidente INTERNATIONAL ADOPTION ASSOCIAZIONE PER LA FAMIGLIA	_____
Il Presidente ISTITUTO LA CASA	_____
Il Presidente LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION	_____
Il Presidente NUCLEO ASSISTENZA ADOZIONE AFFIDO (N.A.A.A.) ONLUS	_____
Il Presidente NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME PER L'ADOZIONE	_____
Il Presidente NUOVI ORIZZONTI PER VIVERE L'ADOZIONE (N.O.V.A.)	_____
Il Presidente PROCURA GENERALE DELLA CONGREGAZIONE DELLE MISSIONARIE FIGLIE DI S. GIROLAMO EMILIANI	_____
Il Presidente RETE SPERANZA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE	_____
Il Presidente SERVIZIO POLIFUNZIONALE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE (S.P.A.I.)	_____

Le risorse verranno messe a disposizione, di anno in anno, dalla Regione Emilia-Romagna e dallo Stato.

* * * *

MCC/dn